

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 agosto 2004
Rif. P/CR.c/3076

CIRCOLARE N. 193

OGGETTO: Professionisti incaricati della redazione di un P.R.G. o di un P.d.F. – Incompatibilità – Art. 41-bis legge 1150/1942.

A chiarimento ed integrazione della Circolare n° 182 del 6 ottobre 2003 di pari oggetto si porta a conoscenza degli Ordini Regionali quanto segue.

Testo art. 41-bis legge 1150/1942: *“i professionisti incaricati della redazione di un Piano Regolatore Generale o di un Programma di Fabbricazione possono, fino all’approvazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.*

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso”.

Articolo aggiunto dall’art. 14 legge 6 agosto 1967 n° 765.

1. La vigenza dell’art. 41-bis della legge 1150/1942 risulta confermata dagli artt. 136 e 137 del D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L’art. 136 dispone, infatti, l’abrogazione dei soli art. 26, 27, 31, 33, 41-ter, 41-quater e 41-quinquies – ad esclusione dei commi dei commi 6, 8 e 9 – mentre l’art. 137 dispone la permanenza in vigore della legge ad eccezione dei suddetti articoli.
2. L’ambito di applicazione dell’art. 41-bis della legge 17.08.1942 n° 1150 è circoscritto alla fattispecie della redazione di P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e/o di P.F. (Piano di Fabbricazione).
3. Ove, pertanto, l’attività professionale del geologo faccia parte della redazione di P.R.G. e/o di P.F., il geologo incaricato, fino all’approvazione di tali “piani” da parte dell’Autorità Competente, potrà assumere, nell’ambito del territorio del Comune, soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici, con il divieto di assumere incarichi analoghi da parte di privati.
4. Per opera pubblica – pur nell’ampia e articolata trattazione esistente anche in dottrina sulla

definizione – può intendersi l’opera commissionata da soggetto pubblico (Stato, Regioni, Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi Intersoggettivi tra gli stessi, etc.).

5. L’elemento essenziale e determinante per l’applicazione della norma è dato, dunque, dall’inserimento della prestazione professionale richiesta dal Comune nell’ambito della redazione di P.R.G. e/o P.F.
6. La violazione del divieto è sanzionata con “*segnalazione al Consiglio dell’Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso*”. Trattasi dunque di sanzione di natura deontologica, mentre l’ammenda prevista dall’art. 17 della legge 10/1977 dovrebbe essere venuta meno per effetto dell’art. 136 lettera “F” del D.P.R. 380/2001 – in vigore dal giugno 2003 – che ha soppresso l’art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 in cui era confluito il citato art. 17 legge 10/1977.
7. Per la comminatoria si ritiene competente l’Ordine di appartenenza dell’iscritto, mentre l’Ordine del luogo ove l’infrazione venga commessa dovrà procedere alla segnalazione all’Ordine competente.
8. L’applicazione della norma ad altri livelli di pianificazione – regionale, provinciale, autorità di bacino, comunità montane etc. – pur rilevando l’analogia delle fattispecie, deve, però, allo stato attuale della legislazione, essere esclusa ove si consideri la sussistenza di statuizione sanzionatoria in caso di violazione del divieto e, conseguentemente, l’inapplicabilità di comminatorie che non siano espressamente stabilite dalla legge.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola